

CONSIGLIO D'EUROPA

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE SULL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DEGLI ESSERI UMANI

(3 marzo 1979)

Il Comitato dei ministri,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione sempre più stretta tra i suoi membri, in particolare mediante l'armonizzazione delle legislazioni sulle questioni di interesse comune;

Considerando che l'inseminazione artificiale degli esseri umani è sempre più praticata attualmente in molti degli stati membri e solleva numerosi problemi di ordine morale, giuridico e medico;

Considerando l'assenza nella grande maggioranza degli stati membri di una legislazione specifica in questa materia;

Considerando che sarebbe utile che gli stati desiderosi di regolamentare questa materia lo facessero in modo uniforme;

Raccomanda ai Governi degli stati membri, che adottassero delle regole sull'inseminazione artificiale degli esseri umani o su materie connesse, di conformare il loro diritto alle regole annesse alla presente raccomandazione.

REGOLE

Art. 1. Le presenti regole si applicano unicamente all'inseminazione artificiale di una donna con lo sperma di un donatore anonimo.

Art. 2. L'inseminazione artificiale non può essere praticata che quando esistono le condizioni appropriate per assicurare il benessere del futuro bambino.

Art. 3.

1. Lo sperma di una persona non deve essere utilizzato ai fini di una inseminazione artificiale senza il suo consenso.

2. Il consenso della donna e, se è sposata, quello del marito, è necessario per praticare una inseminazione artificiale.

3. Il medico responsabile dell'inseminazione artificiale deve assicurarsi che i consensi siano dati in modo esplicito.

Art. 4. Un medico o un presidio medico che ricevono dello sperma umano in vista dell'inseminazione artificiale devono procedere alle ricerche e agli esami appropriati al fine di prevenire la trasmissione, da parte del donatore, di malattie di carattere ereditario e di affezioni contagiose o di altri fattori pericolosi per la salute della donna o del futuro bambino. Inoltre, il medico che procede all'inseminazione deve prendere ogni misura appropriata al fine di evitare pericoli per la salute della donna e per quella del futuro bambino.

Art. 5. Il medico e il personale del presidio medico che ricevono lo sperma o praticano l'inseminazione artificiale devono conservare il segreto sull'identità del donatore e, sotto riserva delle esigenze della giustizia, sull'identità della donna e del marito di lei, se è sposata,

nonché il segreto sull'inseminazione artificiale stessa. Il medico non procederà all'inseminazione se le condizioni di questa rendono improbabile la conservazione del segreto.

Art. 6.

1. Il dono dello sperma deve essere gratuito. Tuttavia la perdita del salario, così come le spese di spostamento e altre spese direttamente causate dal dono dello sperma, possono essere rimborsate al donatore.

2. La persona o l'organismo pubblico o privato che cedono lo sperma ai fini dell'inseminazione artificiale non dovranno farlo con un fine lucrativo.

Art. 7.

1. Quando l'inseminazione artificiale è stata praticata col consenso del marito, il bambino sarà considerato come figlio legittimo della donna e di suo marito, e nessuno ne potrà contestare la legittimità per il solo fatto dell'inseminazione artificiale.

2. Nessun legame di filiazione tra il donatore e il bambino concepito mediante inseminazione artificiale potrà essere stabilito. Nessuna azione ai fini alimentari potrà essere intentata contro il donatore o da questi contro il bambino.

Consiglio d'Europa, Strasburgo, 3 marzo 1979.